

Modello di Statuto
dell'Organismo non autonomo di Mediazione

STATUTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1- Istituzione e scopo.

L'Organismo di Mediazione (d'ora in avanti O.d.M.) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ (d'ora in avanti C.O.A.), ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, cooperando con il C.O.A. ed enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

L'O.d.M. vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.

L'O.d.M., per il tramite del C.O.A., può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

L'O.d.M., per il tramite del C.O.A., può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri enti, organismi di mediazione e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

Art. 2 -Sede dell'O.d.M. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, anche in conformità dell'art. 18 D.lgs. n. 28/10, e/o dal C.O.A.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede dell'O.d.M. Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO I

DEGLI ORGANI DELL'O.d.M.

Art. 3 -Gli organi

Sono Organi dell'O.d.M.:

- Il Presidente
- Il Responsabile
- Il Consiglio Direttivo

Art. 4 – Il Presidente

Il Presidente del C.O.A. o un suo delegato è il Presidente dell'O.d.M.

Art. 5 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'O.d.M. è nominato dal C.O.A. tra gli Avvocati del Foro o tra i propri dipendenti che abbiano comprovata esperienza in materia di mediazione, e resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Art. 6 - Funzioni del Responsabile

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria del C.O.A..

Il Responsabile deve:

- tenere l'elenco dei mediatori e curarne l'aggiornamento;
- tenere il registro degli affari di mediazione;
- esaminare le istanze di mediazione;
- determinare il valore dell'istanza di mediazione, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore di quanto dichiarato nell'istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura, o vi sia disaccordo tra le parti sul valore della lite;
- autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 2;
- provvedere alla designazione dei mediatori;
- vigilare sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
- coordinare l'attività dei mediatori;
- coordinare e controllare l'attività di segreteria;
- esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.

Il Responsabile risponde del proprio operato al C.O.A., il quale può sospenderlo o revocarlo dall'incarico per gravi motivi, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del C.O.A. o suo delegato e da un numero pari di membri nominati dal C.O.A., scelti tra gli iscritti all'Albo, con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione e/o mediatori.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Segretario con funzione di vicepresidente.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o il Responsabile o uno dei membri del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta, senza necessità di formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Segretario o un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M. proponendo al C.O.A. l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
- propone al C.O.A. l'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
- provvede alla redazione del rendiconto contabile e finanziario dell'O.d.M.;
- assume i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile.

Art. 10 - Funzioni del Segretario

Ove previsto, il Segretario esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile e li C.O.A. diuva nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 11 - L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.M. si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Il numero di mediatori può essere periodicamente rideterminato dal C.O.A. in relazione al numero e tipo di mediazioni svolte.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

TITOLO II

Dei Mediatori

Art. 12 - Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'albo, non sospeso, aver frequentato un corso specifico di formazione per mediatori previsto dalla normativa vigente.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento.

La pendenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'albo e deve aver assolto agli obblighi formativi.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 250.000,00.

Il mediatore provvede periodicamente, o comunque quando richiesto, all'aggiornamento della propria scheda e al deposito ogni due anni dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco dei mediatori.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 13 – Divieti ed obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto non più di tre volte in un triennio, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il mediatore deve:

- a) informare immediatamente l'O.d.M., ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- b) attenersi al Regolamento e allo Statuto;
- c) rispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'O.d.M. e del Responsabile dell'O.d.M.;
- d) eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- e) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera;
- f) rispettare il Codice Etico dell'O.d.M. e le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento;

- g) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio almeno nei limiti minimi fissati dalla normativa vigente, nonché frequentare i corsi di aggiornamento, gli incontri e le riunioni di studio e confronto organizzati o prescritti dall'O.d.M., anche in collaborazione o in convenzione con altri enti formatori accreditati, nonché sottoporsi a eventuali richieste di valutazione;

L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui all'articolo 14.

Art. 14 - Ammonizione e procedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco

In caso di mancato rispetto degli artt. 12 e 13 del presente statuto o, in generale di condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, deve contestare l'addebito al mediatore invitandolo a fornire chiarimenti.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può sospendere il mediatore in via cautelare e per non più di sei mesi, dall'Elenco, e sostituirlo con altro Mediatore all'uopo designato.

Al termine della fase istruttoria, il Consiglio Direttivo, può:

- a) archiviare la contestazione;
- b) ammonire per iscritto il mediatore;
- c) sospenderlo dall'Elenco, per un periodo variabile da due mesi a un anno;
- d) cancellarlo dall'Elenco dei mediatori.

In ogni caso è immediatamente informato il C.O.A. di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La sospensione cautelare dall'attività di avvocato comporta in automatico la sospensione dall'Elenco dei mediatori.

La comminazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei mediatori.

TITOLO III

DELLE ENTRATE E USCITE

Art. 15 - Dei mezzi dell'O.d.M.

L'O.d.M., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.O.A..

Tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

Art. 16 - Entrate e Uscite

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.O.A. previo controllo e approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.M.

Articolo 17 - Obblighi assicurativi

L'O.d.M. è tenuto a stipulare apposita assicurazione per copertura non inferiore ad euro 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione svolto, che includa nel novero degli assicurati il Presidente, i Consiglieri e il Responsabile, anche se non dipendenti, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata con rinuncia alla

rivalsa, e i Mediatori sempre limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata.

Art. 18 - Controlli sulla gestione contabile

L'O.d.M. è dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.